



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20240046815	
Data	26-09-2024	
Codice e Num. Det.	DDVA4 - 896 - 2024	

OGGETTO:

AUA GESTIONE ACQUA SPA, SEDE LEGALE REGIONE SCRIVIA SNC - CASSANO SPINOLA E SEDE IMPIANTO FRAZIONE CASA DI RAGIONE - MONGIARDINO LIGURE (IMHOFF CASA DI RAGIONE). ADOZIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1
SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO VIABILITÀ – AMBIENTE – ESPROPRI
SERVIZIO AUA - CONTENZIOSO AMBIENTALE

Il sottoscritto Ing. Paolo PLATANIA, Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1,

Visti

- l' art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4 e 70 – comma 6 – del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 35 del nuovo Statuto Provinciale approvato dall' Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 2/77205 del 30/09/2015;
- il Decreto del Presidente della Provincia 281/62012 del 27/12/2023 ad oggetto: Adeguamento Macrostruttura dell'Ente – Aggregazione Strutture e Riassegnazione Funzioni”
- il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 290/62244 del 29/12/2023 ad oggetto "Ing. Paolo Platania. Attribuzione incarico Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1;

Richiamati

- il D.P.R. n. 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;
- integralmente il D.P.R. n. 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato D.P.R. (Autorizzazione unica ambientale);
- la circolare Ministero dell' Ambiente 49801 del 07.11.2013;
- la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;
- la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”;
- il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R “Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R del 30 maggio 2016, Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)";
- il D.Lgs. 152/2006 e smi (Norme in materia ambientale) con particolare riguardo agli articoli 124 e seguenti, capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza (autorizzazione agli scarichi);
- la L.R. 26.03.1990 n. 13 e smi (disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- la L.R. 03.07.1996 n. 37 e smi;
- il Regolamento Regione Piemonte 20.02/2006 n. 1/R e smi;
- il Regolamento Generale e Tecnico del Servizio Idrico Integrato dell'A.ATO n. 6 Alessandrino;

Premesso che a partire dal 12.05.2023 il Suap Unione Montana Terre Alte comunicava il deposito da parte del Gestore Gestione Acqua Spa di diverse istanze di Autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 finalizzate al rilascio di titoli abilitativi costituiti da scarichi di acque reflue fuori fognatura ai sensi dell'articolo 124 e seguenti D.Lgs. 152/2006 e smi (articolo 3.1 lettera a) DPR 59/2013 e smi), istanze relative a impianti di depurazione presenti sul territorio del Comune di Mongiardino Ligure;

atteso che dette istanze pervenivano a questa Direzione a partire da tale data (protocollo Provincia 22527/2023 - 22535/2023- 22533/2023 - 22505/2023 - 22507/2023 - 22539/2023 - 22510/2023 - 22514/2023 - 22518/2023 - 22513/2023 - 22517/2023 - 22527/2023 - 22522/2023 - 22485/2023 - 22484/2023 - 22486/2023 - 22490/2023 - 22495/2023 - 22491/2023 - 22496/2023 - 22498/2023 - 22499/2023 - 22501/2023 - 22504/2023 - 22562/2023 - 22566/2023 - 22500/2023 - 22525/2023 - 22537/2023 - 22489/2023 - 22506/2023) ai sensi del precitato DPR;

considerato che:

- al fine di economizzare l'azione amministrativa si è disposto di unificare l'istruttoria in un unico procedimento, pur mantenendo ogni singola istanza la propria autonomia, ivi compreso il rilascio di provvedimento autorizzativi singoli per ogni impianto, in linea con le disposizioni regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- il presente provvedimento ha per oggetto l'impianto denominato "Imhoff Casa di Ragione", sito in Frazione Casa di Ragione – Mongiardino Ligure
- con nota protocollo 28808 del 13.06.2023 veniva avviato endoprocedimento e contestualmente, sentiti i competenti Servizi interni di questa Direzione, si disponeva la prosecuzione dei termini del procedimento avendo infatti verificato la completezza della documentazione fornita;
- il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche di questa Struttura faceva pervenire proprio parere di competenza positivo in ordine al rilascio del presente provvedimento autorizzativo, corredato delle relative prescrizioni tecniche per l'esercizio dell'attività che si riportano nella parte dispositiva del presente atto;

preso atto che l'istruttoria amministrativa e tecnica si concludeva con la trasmissione da parte degli uffici tecnici coinvolti dei propri pareri definitivi;

rilevato che il Gestore svolge attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua, che la struttura è al servizio di parte dell'abitato di Spineto Scrivia, e che l'impianto oggetto del presente provvedimento è esistente;

DETERMINA

1) di adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 e smi a favore del Gestore Gestione Acqua Spa (partita iva 01880180060) avente sede legale in Regione Scrivia – Cassano Spinola e punto di scarico afferente il presente procedimento in Frazione Casa di Ragione – Mongiardino Ligure (Imhoff Casa di Ragione) (riferimenti catastali v. allegati tecnici) corrente in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale, come indicato dalla Ditta stessa [articolo 3 comma 1 lettera a) per scarichi di acque reflue di cui al capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi] secondo modalità e ubicazione risultanti dagli allegati tecnici all'istanza.

2) è fatto obbligo al Gestore Gestione Acqua Spa di rispettare le seguenti prescrizioni:

A) ALLEGATI - parti integranti del presente provvedimento -

Allegato n. 1 – Quadro tecnico

Allegato n. 2 – Cartografia punto di scarico dei reflui

B) PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA (articolo 3.1 lettera a) DPR 59/2013 - articoli 124 e seguenti D.Lgs. 152/2006 e smi)

1) lo scarico, avente potenzialità massima pari a 20 abitanti equivalenti costituito da acque reflue recapitanti in corpo idrico superficiale, dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla L.R. n. 13/1990. Tali limiti sono da ritenersi vincolanti sino all'emanazione, da parte della Regione Piemonte, di specifici provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, in base alla rispettiva categoria di appartenenza; inoltre gli stessi non dovranno peggiorare le caratteristiche qualitative del corpo ricettore;

2) il controllo dello scarico andrà effettuato con prelievi su un campione medio, conformemente a quanto previsto per gli scarichi in pubblica fognatura ai sensi della L.R. 13/1990 e smi, come evidenziato dalla nota della Regione Piemonte - Direzione Ambiente 13.150.80/CORRSII-35/2014A/10 (n.p.g. 66960 del 09/10/2017);

3) in sede di autocontrollo, dovranno essere eseguite analisi dei reflui, a conferma della permanenza dell'effettuabilità dello scarico, con le seguenti tempistiche:

- per le fognature classificate di I categoria, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/1990 e smi, con cadenza biennale;

- per le fognature classificate di II e III categoria, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/1990 e smi, con cadenza annuale;

4) dovrà essere posizionato, all'uscita di ogni scarico, idoneo pozzetto per i prelievi, ove possibile con le caratteristiche del quaderno n. 92 UNICHIM; in alternativa, potrà essere indicato, come luogo di campionamento, l'ultimo punto dell'impianto dotato di stramazzo, idoneo alla caratterizzazione dell'effluente. Questo ultimo punto dovrà garantire l'accessibilità e la possibilità di esecuzione delle operazioni di campionamento in piena sicurezza, in conformità alle norme sulla sicurezza dei lavoratori; tale obbligo non sussiste per quegli impianti che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, sono tenuti ad installare apposito campionatore automatico refrigerato;

5) gli impianti di depurazione dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, con svuotamento periodico del materiale depositato; l'Ente gestore dovrà provvedere costantemente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e al monitoraggio periodico degli scarichi, in modo da prevenire eventuali avarie che potrebbero determinare rischi di inquinamento ambientale;

- 6) lo smaltimento del materiale organico derivante dalla pulizia di cui al punto precedente dovrà essere effettuato secondo la vigente normativa (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale – Parte Quarta. Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, Leggi Regionali e Regolamenti Comunali);
- 7) l’allontanamento delle acque depurate dovrà avvenire senza che le stesse provochino ristagno e impaludamento;
- 8) il Gestore dovrà curare, di concerto con il Comune di riferimento, che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari a limitare e razionalizzare le immissioni nelle condotte fognarie di acque meteoriche e acque di falda;
- 9) qualora gli scarichi autorizzati subiscano interventi delle tipologie previste all’art. 2, punto e), del Regolamento Regionale 17/R del 16/12/2008 e smi (“ogni intervento su un impianto di depurazione esistente, non previsto nella manutenzione programmata, relativo a ampliamento, adeguamento funzionale, ristrutturazione o comunque modificazione, ivi comprese la realizzazione di un nuovo lotto funzionale, la dismissione di impianti o la realizzazione di impianti e reti per il riutilizzo delle acque reflue depurate, tale da modificare le caratteristiche dello scarico per il periodo di tempo necessario al suo completamento”), gli interventi medesimi dovranno essere preventivamente sottoposti agli adempimenti previsti dal regolamento 17/R sopra indicato;
- 10) sono richiamate nella presente autorizzazione tutte le procedure delle operazioni di gestione speciale, dettagliate dal Gestore nei disciplinari previsionali richiesti nel regolamento Regionale n.17/R e smi;
- 11) in caso di fuori servizio dell’impianto (periodo di tempo in cui non è possibile il rispetto dei valori limite di accettabilità dello scarico per causa di forza maggiore), la problematica dovrà essere immediatamente comunicata alla Provincia, all’ATO competente e all’ARPA Piemonte; inoltre si dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 7, comma 3, del Regolamento Regionale 17/R del 16/12/2008 (D.P.G.R. del 16/12/2008);
- 12) in caso di variazione del titolare del provvedimento autorizzativo, dovrà essere richiesto alla Provincia l’aggiornamento della presente autorizzazione entro 90 giorni dalla data di variazione;
- 13) le prove analitiche dovranno essere eseguite da laboratori (pubblici o privati) abilitati. I risultati analitici dovranno essere riportati su supporto elettronico e inviati alla Provincia, ad ARPA Piemonte e agli Ambiti Territoriali Ottimali di competenza, nel rispetto D.Lgs. n.82 del 07/03/2005, o come indicato nell’allegato alla D.G.P. n. 280/99808 del 23/10/2013. I rapporti di prova originali dovranno essere conservati presso il Gestore per un periodo di 5 anni. Nel caso dalla analisi emergesse un mancato rispetto dei limiti tabellari, il medesimo andrà immediatamente comunicato alla Provincia e ad ARPA. Resta ferma la possibilità, da parte dei Servizi preposti, di effettuare, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti opportuni;
- 14) qualsiasi modificazione degli scarichi esistenti o la realizzazione di nuovi scarichi dovranno essere preventivamente sottoposte a procedimento di variante del presente atto;
- 15) sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi;
- 16) la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini dello scarico e non sostituisce altri ulteriori atti autorizzativi prescritti dalle leggi vigenti;
- 17) la Ditta è vincolata al rispetto delle prescrizioni della normativa di settore con particolare riferimento agli articoli dal 133 al 140 inclusi del Decreto Legislativo 152/2006 e smi, nonché della Legge 68/2015 e smi;

C) PRESCRIZIONI GENERALI

1) Il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla Ditta relativamente a:

- Scarico di acque reflue ai sensi degli articoli 124 e seguenti, capo II, titolo IV, sezione II, parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (articolo 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013)

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate all'articolo 3 DPR 59/2013 non sono state richieste, e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della Ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente, inoltre, non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale;

2) qualora la Ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte;

3) il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti;

4) sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi;

5) si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla Ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013;

6) si richiama integralmente l'articolo 5 del DPR 59/2013 con particolare riguardo al comma 5 (Facoltà di imposizione da parte dell'autorità competente di rinnovo o revisione del presente provvedimento in determinate casistiche);

7) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico con particolare riguardo a: Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico); DPCM 1 marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno); DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico); D.G.R. 02.02.2004, n. 9-11616; L.R. n. 52/2000 (art. 3, comma 3, lettera c), criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico);

8) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune competente per territorio verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso, la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000.

La presente autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio (articolo 3.6 DPR 59/2013) e pertanto fino al 30 settembre 2039. E' fatto obbligo alla Ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La Ditta è tenuta al rispetto e all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo e/o ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della Ditta, derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente Viabilità 1.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/2013 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Ing. Paolo Platania

Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)